Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 26

Nei limiti della dotazione organica del personale, determinata in via generale e nel complesso per livelli e qualifiche dell' Assemblea generale, il Comitato di gestione stabilisce ed adegua periodicamente i contingenti numerici delle qualifiche o gruppi di qualifiche del personale dei servizi, presidi ed uffici, facenti capo a ciascun settore.

L' assegnazione del personale a ciascun servizio, presidio e ufficio è effettuata dal Comitato di gestione o dai responsabili del settore, secondo le apposite norme regolamentari.

I responsabili dei servizi, dei presidi e degli uffici assegnano il personale al posto di lavoro.

La gestione del personale sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo è demandata al Comitato di gestione.